



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

Intesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022

Il giorno 15 mese di Dicembre dell'anno 2022 alle ore 09:30 ha avuto luogo l'incontro tra

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente/Vice Segretario Comunale dott. Umberto Fazia Mercadante

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

RSU dell'Ente

FIADL CSA PAVIA LODI

Rag. CARLA TREMONTE

Dott.ssa. GIULIANA SCAGLIA

PREMESSA

Richiamato il CCDI giuridico triennale 2018-2020 del Comune di Costa de' Nobili sottoscritto in data 21/05/2018, con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

c.2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti

c.3. La sua durata è triennale salvo:

- a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
- b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
- c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

Richiamato il CCDI 2019 che ha modificato il CCDI giuridico sopra richiamato nella parte in cui sono stati definiti i criteri generali di ripartizione delle risorse destinate all'indennità risultato delle PO.

Evidenziato che in data 16.11.2022 è stato firmato il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 personale non dirigente che all'art. 79 – Fondo risorse decentrate – Costituzione – che prevede:

- *comma 1 lett.d): La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;*
- *comma 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.*
- *comma 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.*

Si è ritenuto, visti i tempi di approvazione alla fine dell'anno 2022 del neo CCNL, di rinviare l'applicazione degli aumenti del fondo nell'anno 2023 come previsto dall'art.79 c.7.

Ritenuto, visti i tempi di approvazione alla fine dell'anno 2022 del neo CCNL, di rinviare l'applicazione degli aumenti del fondo nell'anno 2023 come previsto dall'art.79 c.7, fatto salvo l'applicazione del sopracitato c.1 lett.d) (differenziale fra le posizioni economiche) per adeguare il fondo alla maggior spesa dovuto all'incremento delle posizioni economiche, già inserite nel fondo 2022 dell'ente;

Rilevato che si è proceduto alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento:

- all'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017 che modifica e integra il d.lgs. n°165/2001 e s.mm.ii. ai sensi della l. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonché la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).
- all'art.67 c.7 del CCNL 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.

Si dà atto che il fondo incentivante impegnato nell'anno 2022 e le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, fatto salvo le somme escluse dal calcolo del tetto del 2016 (economie anni precedenti, incrementi per disposizioni di legge non comprese nel tetto 2016, ecc.), non supererà il fondo incentivante impegnato nell'anno 2016.

Si dà atto che i dipendenti dell'ente attualmente sono incaricati di PO o in convenzione con altri enti o assunti ai sensi dell'art.90 TUEL e pertanto non spetta la ripartizione del fondo delle performance,

Si ribadisce che tutte le somme sono riportate nel prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto.

Le parti, a seguito delle verifiche operate, sottoscrivono il presente CCDI anno 2022.

CONCORDANO

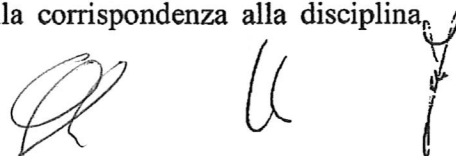
- sull'impossibilità per l'anno 2022 di poter suddividere il fondo per le performance fra i dipendenti dell'ente in quanto sino alla fine dell'anno 2022, a seguito della cessazione dei dipendenti e all'assunzione di un sostituto (assunto con decorrenza 01.11.2022 ed attualmente in periodo di prova) , non vi saranno dipendenti non incaricati di PO a cui erogare il fondo delle performance.
- sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A)**, facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2022 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCDI 2018-2020 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

Inoltre le parti,

CONVENGONO

Sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività , così come riportato nel prospetto di quantificazione del fondo allegato A) facente parte integrante e sostanziale al presente accordo e sulla corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

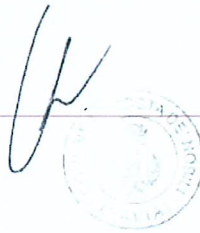


Le parti concordano, inoltre, che la somma residua del fondo non liquidata venga portata in economia ad incrementare il fondo nell'anno successivo ai sensi dell'art. 68 c.1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" e allegate al CCDI 2018-2020.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Presidente delegazione trattante
Dott. Umberto Fazio Mercadante



Per la R.S.U.:

Per le OO.SS. territoriali
RSU dell'Ente Rag.Carla Tremonte

CGIL/FP

UIL/FPL

FIADDEL CSA dott.ssa Scaglia Giuliana

